LE NOVITA' CONTABILI IN ARRIVO PER IL 2021

WEBINAR DEL 22 DICEMBRE 2020

Dott.ssa Daniela Ghiandoni

1^ PARTE WEBINAR

PROGRAMMAZIONE
CENNI SUL BILANCIO 2021
ASPETTI TARIFFARI

2^ PARTE WEBINAR

FONDO GARANZIA DEBITI
CERTIFICAZIONE FONDONE
NOVITA' NORMATIVE 2021

Le novità sulla programmazione

LE SCADENZE 2020 DELLA PROGRAMMAZIONE-RENDICONTAZIONE EE.LL. RIDISEGNATE DALL'EMERGENZA

(aggiornato al 31 agosto 2020 – DL 18/2020, DL 34/2020, DL 104/2020)

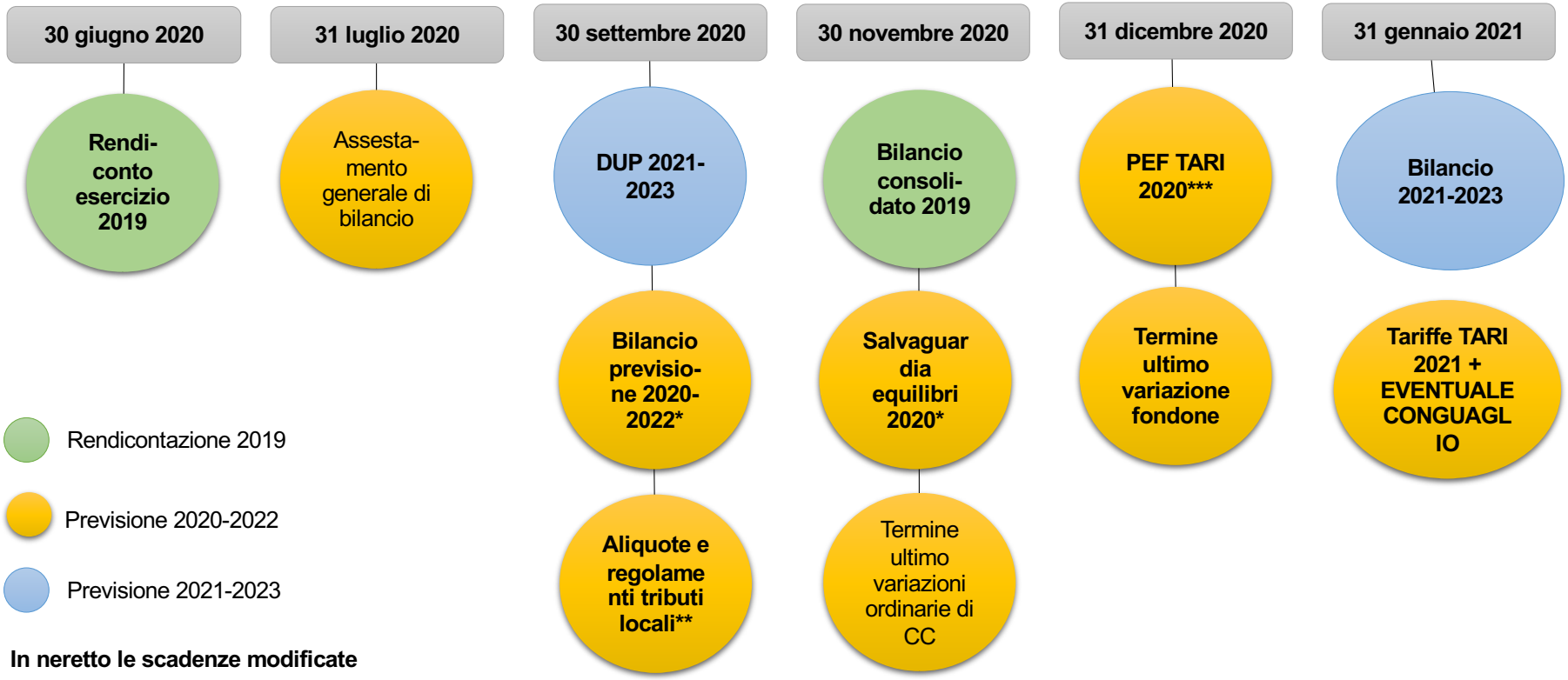

In neretto le scadenze modificate

Note:

* Termine prorogato ad opera dell'art. 107, comma 2, del DL 18/2020, da ultimo modificato dal DL 104/2020

** Termine valido per tutti i tributi locali

*** in questo caso le tariffe TARI 2020 saranno conguagliate dal 2021 in max 3 anni (art. 107, co. 5, DL 18/2020)

ideapubblica

GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE SETTORIALE E RELATIVE SCADENZE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E ATTI CORRELATI				
	Atti di programmazione settoriali correlati	***Norma di riferimento***	***Scadenza per approvazione***	***Deliberati insieme al DUP***
DUP	Programma triennale delle opere pubbliche	DM 14/2018	Tre mesi successivi alla data di entrata in vigore degli effetti del bilancio	Non necessario
	Programma biennale forniture beni e servizi	DM 14/2018		Non necessario
	Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare	Art. 58, d.l. 112/2008	Non previsto	SI
	Programma degli incarichi di collaborazione	Art. 3, c. 55, l. 244/2007	Non previsto	SI
	Programmazione triennale del fabbisogno di personale	Art. 6, comma 4, d.lgs. 165/2001 DM 08/05/2018	Non previsto. Le linee guida della FP indicano come data consigliata il 15 novembre	Non necessario*
	Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	Art. 2, c. 544, l. 244/2007	Non previsto	SI
	Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa*	Art. 16, c. 4, d.l. 98/2011	31 marzo***	Non necessario

* Si ritiene possibile mutuare il termine del 15/11 indicato nel DM del 8 maggio 2018 e quindi non inserirlo nel DUP
** Facoltativo

LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL DUP-BILANCIO 2021-2023

TERMINE ORDINARIO	TERMINE PROROGATO	COSA
30 settembre 2020	=====	Delibera di Giunta di presentazione del DUP 2021-2023
regolamento	====	Acquisizione parere organo di revisione
Termine fissato nel regolamento (ca. entro ottobre 2020)	=====	Delibera di Consiglio comunale di votazione del DUP (approvazione o indirizzi per la modifica) ***NB: è necessaria!!!!***
15 dicembre 2020	===== =====	Delibera di Giunta di: • approvazione schema nota di agg.to al DUP • approvazione schema di bilancio
regolamento	=====	Deposito del bilancio x consiglieri
regolamento*	=====	Acquisizione parere organo di revisione
31 gennaio 2021		Delibera di Consiglio Comunale di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 e del bilancio di previsione

Il Bilancio di Previsione 2021-2023

Quando scade il termine di approvazione del piano delle opere pubbliche e del programma biennale forniture di beni e servizi?
In base a quanto previsto dal DM 14/2018, tali atti devono essere approvati entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore degli effetti del bilancio. Quindi se il bilancio viene approvato entro il 31 dicembre ed è efficace dal 1° gennaio, l'approvazione deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il programma triennale delle opere pubbliche deve essere pubblicato per 60 giorni prima dell'approvazione?
NO. Il DM 14/2018 ha superato tale obbligo. Il programma, una volta adottato con delibera di Giunta e pubblicato, può essere approvato senza necessità di rispettare un termine minimo di pubblicazione. Solamente se l'ente decide di metterlo in consultazione, il termine minimo di pubblicazione per la presentazione di eventuali osservazioni è di 30 giorni, decorsi i quali il piano può essere approvato.

A chi compete la responsabilità del procedimento del DUP e la firma del parere di regolarità tecnica?
La responsabilità del procedimento del DUP deve essere individuata dall'ente o dal regolamento di contabilità, sulla base del riparto delle specifiche competenze disposto in ambito organizzativo. Se presso l'ente non è attiva una unità deputata alla programmazione e controllo, riteniamo che la responsabilità vada affidata al segretario dell'ente, il quale firmerà il parere di regolarità tecnica.

LA MANCATA APPROVAZIONE DEL DUP NEI TERMINI

Qualsiasi violazione di forma o di sostanza nell'adozione di un provvedimento illegittimo (che in ipotesi potrebbe essere impugnato dai soggetti diretti destinatari o di- rettamente lesi dal medesimo) debba tradursi in un'automatica lesione dello *ius ad officium*; ma, per altro verso, la legittimazione attiva dev'essere riconosciuta laddove sia precluso in tutto o in parte l'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 luglio 2014, n. 3446; TAR Campania – Napoli, I, 5 giugno 2018, n. 3710; TAR Lombardia – Milano, 25 gennaio 2019, n. 153).

La **violazione delle disposizioni che disciplinano il procedimento di approvazione del bilancio di previsione nella prospettiva della lesione del loro diritto a partecipare attivamente alla discussione sul merito di tale provvedimento**: un pregiudizio sostanziato, nella specie, dal mancato rispetto della disciplina contenuta nel regolamento comunale di contabilità (art. 37), cui fa rinvio la disciplina nazionale trasfusa nel d.lgs. 267/2000 (testo unico degli enti locali

Il Bilancio di Previsione 2021-2023

Il TAR Puglia-Bari Sez. I, con sentenza n. 241/2019, ha annullato le deliberazioni di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione e del DUP, nonché tutte le successive delibere di variazione di bilancio, per violazione dell'iter di approvazione del documento programmatorio previsto dal regolamento di contabilità dell'ente.

In particolare, la Giunta comunale aveva deliberato il DUP ai fini della presentazione al Consiglio e successivamente, senza ulteriori passaggi consigliari, aveva nuovamente deliberato lo schema di bilancio e la nota di aggiornamento al DUP, poi approvati dal Consiglio comunale. Così facendo, in assenza di una delibera consiliare intermedia, verrebbe "*pretermessa la possibilità dei consiglieri ricorrenti – facenti parte dell'opposizione, ma l'argomento sarebbe estensibile in via analogica anche ai consiglieri di maggioranza – di presentare integrazioni e modifiche al DUP, che "ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente" (art. 170, comma 2, TUEL) e "costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione" (art. 170, comma 5).*"

RAPPORTI TRA BILANCIO GESTIONALE E BILANCIO PREVISIONALE

Lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione è un documento diverso rispetto al bilancio di previsione in corso di gestione. *Pertanto le variazioni al bilancio in corso di gestione non si estendono automaticamente allo schema di bilancio in corso di approvazione ma, se necessarie, sono oggetto di una esplicita distinta variazione (Arconet, FAQ n. 15).*

SONO DOCUMENTI DIVERSI: IL BILANCIO PREVISIONALE NON PUO' ESSERE VARIATO AUTOMATICAMENTE

Il Bilancio di Previsione 2021-2023

RAPPORTI TRA BILANCIO GESTIONALE E BILANCIO PREVISIONALE

Approvazione schema di bilancio in GC

Approvazione bilancio in Consiglio comunale

Modifiche al bilancio gestionale 2020-2022 (che incidono anche sul B.P. 2021-2023) apportate tra l'approvazione dello schema di bilancio e la sua approvazione in consiglio

Come si adegua il bilancio alle modifiche sopravvenute?

SCHEMA DI BILANCIO

BILANCIO APPROVATO

SOLUZIONE A): la giunta approva una delibera per emendare lo schema di bilancio e recepire le variazioni sopravvenute (se previsto dal regolamento)

SOLUZIONE B): dopo l'approvazione del bilancio si apportano immediatamente le modifiche necessarie a recepire le variazioni intervenute nel frattempo.

ideapubblica

Cenni sul bilancio 2021-2023

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

I principali elementi di novità che riguardano il fondo di solidarietà comunale 2021-2023 sono 3:

Variabile	2021	2022	2023
Peso del criterio perequativo	55%	60%	65%
Incremento risorse per restituzione taglio DL 66/2014 (rispetto al 2020)	100 ml	200 ml	230 ml
Incremento risorse per potenziamento servizi di asilo nido e servizi sociali	215,93 ml	254,93 ml	299,93 ml

ART. 147.

(Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido)

1. Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido dei comuni, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l'anno 2021, 254.923.000 euro per l'anno 2022, 299.923.000 euro per l'anno 2023, 345.923.000 euro per l'anno 2024, 390.923.000 euro per l'anno 2025, 442.923.000 euro per l'anno 2026, 501.923.000 euro per l'anno 2027, 559.923.000 euro per l'anno 2028, 618.923.000 euro per l'anno 2029 e 650.923.000 euro a decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido.

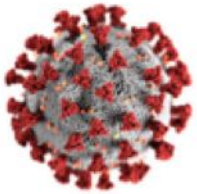

Quadro riepilogativo delle principali novità per le entrate degli locali sul 2021

Gettito	Novità
IMU	Obbligo di allegare alla delibera di approvazione delle aliquote il prospetto generato dal Portale del federalismo fiscale Esoneri disposti dal DL 34/2020
Addizionale IRPEF	Ripercussioni negative sul gettito 2021 per effetto della crisi economica
TOSAP/COSAP	Prelievi aboliti dal 1/1/2021 e sostituiti dal canone unico patrimoniale
ICP/DPA	
TARI	Nuove regole per la determinazione del PEF da parte di Arera, che stabiliscono limiti alla crescita tariffaria. Rischio che non sia coperto integralmente la spesa a carico del bilancio
Oneri di urbanizzazione	Possibilità di utilizzarli anche per il 2021 per le spese per emergenza COVID
Fondo funzioni fondamentali	Stanziati ulteriori 500 milioni a favore di comuni, province e città metropolitane. Possibilità di utilizzare nel 2021 le risorse non utilizzate nel 2020
Fondo di solidarietà comunale	Incremento di 100 ml per restituzione tagli DL 66/2020 Incremento di risorse per servizi sociali e asili nido Incremento progressione criteri perequativi
Recupero evasione tributaria	Perdite non coperte dal fondo funzioni fondamentali per IMU e TARI, mentre per ICP e TOSAP si è in attesa di chiarimenti

Il Bilancio di Previsione 2021-2023

I NUOVI SCHEMI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

Schemi di bilancio per il 2021 (aggiornati al DM 1 agosto 2019)

- Bilancio di previsione finanziario (Allegato n. 9 D.Lgs 118/2011) - schema di bilancio per il 2021 (formato XLS - dimensione 4832 Kb)
- Rendiconto della gestione (Allegato n. 10 D.Lgs 118/2011) - schema di bilancio per il 2021 (formato XLS - dimensione 1835 Kb)
- Bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali (Allegato n. 11 D.Lgs 118/2011) - schema di bilancio per il 2021 (formato XLS - dimensione 77 Kb)

Schemi di bilancio per il 2020 (aggiornati al DM 1 agosto 2019)

- Bilancio di previsione finanziario (Allegato n. 9 D.Lgs 118/2011) - schema di bilancio per il 2020 (formato XLS - dimensione 4817 Kb)
- Rendiconto della gestione (Allegato n. 10 D.Lgs 118/2011) - schema di bilancio per il 2020 (formato XLS - dimensione 1835 Kb)
- Bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali (Allegato n. 11 D.Lgs 118/2011) - schema di bilancio per il 2020 (formato XLS - dimensione 77 Kb)

Accertarsi che i software di contabilità abbia gli schemi allineati con quelli pubblicati su Arconet.

ideapubblica

I NUOVI SCHEMI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

Le modifiche riguardano

Il prospetto degli equilibri (viene modificata la nomenclatura dell'utilizzo dell'avanzo)

L'inserimento dei prospetti inerenti le quote accantonate, vincolate e destinate se l'ente applica avanzo al bilancio iniziale

I nuovi prospetti di determinazione delle quote: obbligatorietà e decorrenze

Pro-spetto	*Cosa riguarda*	*Compilazione obbligatoria*	
		Bilancio di previsione (a partire dal BP 2021-2023)	*Rendiconto*
a.1	Quote accantonate	Se approvato dopo 31/12 e prevede applicazione di quote accantonate	SI. Per il rendiconto 2019 hanno finalità conoscitiva
a.2	Quote vincolate	Se il bilancio prevede applicazione di quote vincolate	
a.3	Quote destinate	Se il bilancio prevede applicazione di quote destinate	

Il Bilancio di Previsione 2021-2023

BILANCIO DI PREVISIONE (ALL. 9 D.LGS. 118/2011)

Prospetti principali
Entrate
Spese
Riepilogo generale delle entrate per titoli
Riepilogo generale delle spese per titoli
Riepilogo generale delle spese per missioni
Quadro generale riassuntivo
Prospetto degli equilibri

Prospetti allegati
All. a) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
All. a.1) Elenco analitico delle risorse accantonate
All. a.2) Elenco analitico delle risorse vincolate
All. a.3) Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti
All. b) Composizione per missioni e programmi del FPV 2021– 2023
All. c) Composizione dell'accantonamento al FCDE 2021-2023
All. d) Limiti di indebitamento
All. e) Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di enti locali
All. f) Spese per funzioni delegate da parte delle regioni
All. g) Parametri di deficitarietà

LA CONTABILIZZAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'

Il DM 1° agosto 2019 aveva introdotto i nuovi punti 3.20-bis e 3.20-ter dedicati alla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, così da chiarire definitivamente come devono essere allocate in bilancio le relative poste. Le precisazioni non sono di poco conto, data la confusione e le diverse prassi che si erano sviluppate tra gli enti nel corso di questi anni. In particolare:

- le anticipazioni di liquidità sono contabilizzate tra le ACCENSIONI DI PRESITI;
- per quelle che devono essere rimborsate oltre l'anno, in parte spesa le risorse devono essere allocate tutte al RIMBORSO DI PRESTITI, con la differenza che la quota parte esigibile negli esercizi successivi dovrà essere imputata alla missione 20, programma 3, e confluire nel risultato di amministrazione;
- ogni anno gli enti dovranno APPLICARE INTEGRALMENTE l'avanzo derivante dalle risorse accantonate e non rimborsate ed in parte spesa ristanziare tutte le somme, di cui alla missione 20 saranno imputate quelle ad esigibilità differita;
- l'accantonamento di bilancio connesso al rimborso delle anticipazioni di liquidità, pur non impegnato entro la fine dell'esercizio, graverà sul risultato di competenza (SI VEDA IL NUOVO PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI)

LA CONTABILIZZAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'

L'anticipazione di liquidità concessa ai sensi del DL 35/2013 e smi che sinora veniva iscritta in bilancio limitatamente alla rata annua da rimborsare, ora dovrà essere tutta iscritta sia in entrata (come AVANZO) che in spesa (come ACCANTONAMENTO).

1° anno

ENTRATE	IMPORTO
Anticipazione di liquidità DL 35/2013	€ 1.000.000

SPESE	IMPORTO
Fondo per il DL 35/2013 (U.4.05.01.01.001)	
di cui: *Quota da rimborsare nell'anno (50.02)*	30.000
Quota da rimborsare oltre l'anno (20.03)	970.000

dal 2° anno

ENTRATE	IMPORTO
Avanzo di amministrazione	€ 970.000

SPESE	IMPORTO
Fondo per il DL 35/2013 (U.4.05.01.01.001)	
di cui: *Quota da rimborsare nell'anno (50.02)*	~~30.000~~
Quota da rimborsare oltre l'anno (20.03)	940.000

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
F2) ~~di cui~~ Fondo anticipazioni di liquidità ~~(DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)~~	(-)	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		

L'importo viene evidenziato negli equilibri di bilancio e portato in detrazione del risultato di competenza

NOVITÀ

Riepilogo delle modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità

Durata anticipazione	*Norma di riferimento*	*Esercizio*	*Contabilizzazione*	
Chiusura entro l'anno	Art. 1, comma 849 ss.gg., legge 145/2018 (pagamento debiti pregressi)	1°	E.6.02.02.01.000 Anticipazione a titolo oneroso	U.4.02.02.01.000 50.02 Chiusura anticipazione a titolo oneroso
	Art. 32, comma 12, d.l. 269/2003 (fondo demolizione opere abusive) *	1°	E.6.02.01.04.999 Finanziamenti a breve termine da imprese	U.4.02.01.04.999 50.02 Rimborso finanziamenti a breve termine da imprese
Chiusura oltre l'anno	d.l. 35/2013 e ss.gg. (pagamento debiti pregressi)	1°	E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e prestiti Cassa DDPP spa	U.4.05.01.01.001 > 50.02 Fondo per il D.L. n. 35/2013 (quota da rimborsare) > 20.03 Fondo per il D.L. n. 35/2013 (quota da accantonare)
	Art. 243-quinquies, d.lgs. 267/2000 (enti sciolti per infiltrazioni mafiose)	2°	Avanzo di amministrazione	U.4.03.01.04.003 > 50.02 Rimborso mutui e prestiti Cassa DDPP spa (quota da rimborsare) > 20.03 Rimborso mutui e prestiti Cassa DDPP spa (quota da accantonare)
	Art. 243-ter, d.lgs. 267/2000 (procedura di riequilibrio) **	3° e così via***	Avanzo di amministrazione	U.4.03.01.04.003 > 50.02 Rimborso mutui e prestiti Cassa DDPP spa (quota da rimborsare) > 20.03 Rimborso mutui e prestiti Cassa DDPP spa (quota da accantonare)

* Si presuppone che l'ente abbia accertato il credito nei confronti del responsabile dell'abuso. Qualora il credito non venga riscosso, l'ente è tenuto ad accantonare a FCDE un importo pari al 20% del credito per ogni anno fino al termine dei cinque anni, quando dovrà comunque rimborsare l'anticipazione alla Cassa DDPP spa.

** Nel caso in cui l'anticipazione sia utilizzata per finanziare nuove spese (ai sensi dell'art. 43 del dl 133/2014, l'entrata e la spesa sono imputate, rispettivamente, al titolo II e al titolo I)

*** Sino all'integrale rimborso dell'anticipazione

ALLEGATO A)1 ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'

Faq Arconet:

Il principio contabile applicato concernente la programmazione precisa che gli allegati a/1, a/2 e a/3 devono essere redatti obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo della quota accantonata e/o vincolata che compongono il risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. n. 42 comma 9 del d.lgs. n. 118 del 2011e dell'a rt. 187, commi 3 e 3 quinquies del TUEL. Nel caso di utilizzo della quota accantonata limitatamente al Fondo anticipazioni di liquidità è obbligatorio redigere l'allegato a/1 al bilancio di previsione?

Risposta: L'allegato a/1 al bilancio di previsione non deve essere redatto se l'ente applica anticipatamente l'avanzo accantonato per la sola quota relativa all'utilizzo del fondo anticipazione di liquidità in attuazione dell'art. 39-ter del decreto-legge n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per gli enti locali e dell'art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015 per le Regioni e le Province autonome.

Il FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN 6 PASSAGGI

1	•individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione;
2	•individuazione del grado di analisi;
3	•individuazione dei dati di riferimento per il calcolo del FCDE;
4	•calcolo della % di riscossione (solo media semplice!);
5	•determinazione della % di accantonamento al FCDE;
6	•determinazione della quota da accantonare a bilancio (non c'è più la % di abbattimento).

Attenzione al quinquennio di riferimento!

I LIMITI DI SPESA ANCORA IN VIGORE

Norma	Spesa contingentata	Limite
Art. 1, co. 146, Legge n. 228/2012	Incarichi di consulenza informatica	Vietati
Art. 1, co. 512 ss.gg., L. 208/2015	Spese per l'informatica	50% della media sostenuta nel triennio 2013-2015
Art. 9, co. 28, d.l. 78/2010	Spesa per lavoro flessibile	50% spesa anno 2009 (o triennio 2007-2009 se nel 2009 non è stata sostenuta alcuna spesa) (100% per enti in regola con art. 1, co. 557, L. n. 296/2006)
Art. 7,co. 5-bis, d.lgs. 165/2001 e art. 22, co. 8, d.lgs. 75/2017	Incarichi di co.co.co.	Vietati
Art. 1, co. 557-quater e 562, l. 296/2006	Spesa di personale	Media 2011-2013 per comuni sopra i 1.000 ab Spesa 2008 per comuni fino a 1.000 ab e unioni di comuni

Il Bilancio di Previsione 2021-2023

L'Avanzo Presunto – il prospetto allegato al bilancio

QUANDO DEVE ESSERE APPROVATO/AGGIORNATO?

APPROVAZIONE DEL BILANCIO	In occasione dell'approvazione del bilancio il prospetto deve essere compilato per determinare il risultato presunto al fine di dimostrare l'importo dell'avanzo/disavanzo applicato
DOPO IL BILANCIO (entro il 31/01)	Qualora il bilancio preveda l'applicazione dell'avanzo presunto, la Giunta deve aggiornare entro il 31/01 il prospetto, al fine di confermare gli importi. In mancanza occorre disapplicare l'avanzo
VARIAZIONE DI BILANCIO	Ogni qual volta, in sede di variazione, e prima dell'approvazione del rendiconto, vengano applicate ulteriori quote di avanzo presunto al bilancio
ESERCIZIO PROVVISORIO	Ogni qual volta, in sede di variazione, e prima dell'approvazione del rendiconto, vengano applicate ulteriori quote di avanzo presunto al bilancio

IL RIPIANO DEL MAGGIORE DISAVANZO DA RENDICONTO 2019

Con la chiusura del rendiconto si sono verificate diverse situazioni di disavanzo. A seconda della tipologia di disavanzo ci sono diverse modalità e tempistiche di ripiano

1. Disavanzo ordinario	• deriva dal risultato negativo dell'esercizio • si ripiana in tre anni o entro il termine del mandato
2. Disavanzo da piano di riequilibrio pluriennale	•deriva dal ricorso dell'ente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL • si ripiana da 4 a 20 anni in base all'entità delle passività
3. Disavanzo straordinario	•deriva dal riaccertamento straordinario dei residui •si ripiana in 30 anni ai sensi del DM 02/04/2015
4. Disavanzo tecnico	• deriva dal saldo negativo delle reimputazioni • si può rinviare la copertura all'esercizio in cui matura l'esigibilità dei residui attivi reimputati

IL RIPIANO DEL MAGGIORE DISAVANZO DA RENDICONTO 2019

5. Disavanzo da FCDE

- Maggiore disavanzo derivante passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario
- si ripiana in quote costanti in massimo 15 anni

RINVIATO AL 2021!!!

6. Disavanzo da anticipazione di liquidità

- Quote ant. Liquidità da rimborsare
- si ripiana a partire dal 2020

7. Disavanzo da mancato trasferimento di somme da altri livelli di governo

- Mancato trasferimento da altri livelli di governo a seguito di sentenze della corte costituzionale o di altre
- si ripiana nei 3 esercizi successivi

8. Disavanzo da stralcio cartelle esattoriali fino a mille euro

- Deriva dallo stralcio delle cartelle esattoriali fino a mille euro ante 2010
- si può ripianare in massimo 5 anni con quote costanti

IL DISAVANZO DERIVANTE DAL SUPERAMENTO DEL METODO SEMPLIFICATO

L'articolo 39-quater del DL milleproroghe (decreto 162/2019) consente di spalmare in 15 anni il disavanzo derivante dal maggior accantonamento effettuato a FCDE sulla base del metodo ordinario a partire dall'esercizio 2021.

FCDE RENDICONTO 2019 CON METODO ORDINARIO − **FCDE RENDICONTO 2019 CON METODO SEMPLIFICATO** = **DISAVANZO (non superiore alla differenza tra i due FCDE)**

+ FCDE RENDICONTO 2018 SEMPLIFICATO
+ FCDE BILANCIO 2019
- CANCELLAZIONI RRAA INESIGIBILI

ripianabile in max 15 anni dal 2021

Enti in Disavanzo

Il PC 4/1 recepisce l'art. 111, c. 4- bis del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 - (FAQ Arconet n. 40 del 1° luglio 2020)

SE **IL RIPIANO DEL DISAVANZO DI UN ESERCIZIO** → **DISAVANZO APPLICATO AL BILANCIO** → **LE QUOTE DI DISAVANZO POSSONO NON ESSERE APPLICATE AL BILANCIO SUCCESSIVO**

QUESTA FACOLTA' PUO' ESSERE ESERCITATA SE LE ATTIVITA' PREVISTE NEL PIANO DI RIENTRO (MAGGIORI ACCERTAMENTI O MINORI IMPEGNI) SONO STATE ANTICIPATE

E' BENE QUINDI DETTAGLIARE QUANTO PIU' POSSIBILE LE AZIONI PREVISTE NEL PIANO DI RIENTRO LA NOTA INTEGRATI VA A DETTAGLIARE QUANTO ESPOSTO

Enti in Disavanzo

VENGONO INTRODOTTI NUOVI ONERI INFORMATIVI SUL DISAVANZO

SE

ENTE GIÀ IN DISAVANZO AL 31/12 ESERCIZIO PRECEDENTE

→

DOVRA' ILLUSTRARE LE ATTIVITÀ SVOLTE PER IL RIPIANO DI TALE DISAVANZO

→

SE NON VI E' STATO MIGLIORAMENTO, NELLA NOTA INTEGRATIVA DOVRÀ INDICARE L'IMPORTO DEL DISAVANZO APPLICATO AL PRECEDENTE BILANCIO CHE NON È STATO RIPIANATO, DISTINGUENDOLO DALL'EVENTUALE ULTERIORE DISAVANZO PRESUNTO

DECORRENZA BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023
PRIMA VENIVANO RICHIESTE SOLO LE MODALITA' DI RIPIANO E L'IMPORTO A CARICO DI CIASCUN ESERCIZIO

Enti in Disavanzo

MASSIMA ATTENZIONE ALLE VARIE TIPOLOGIE DI DISAVANZO

SE **UN ENTE E' IN DISAVANZO** → **DEVE DETTAGLIARNE LA COMPOSIZIONE NELLA NI** → **DEVE DETTAGLIARE LE VARIE COPERTURE APPLICATE NEL PLURIENNALE**

L'ENTE APPLICA LE MODALITÀ ILLUSTRATE NELL'ESEMPIO N. 13 DEL PRINCIPIO CONTABILE 4/2, CHE PREVEDE, SOSTANZIALMENTE, CHE SE L'ENTE NON È IN GRADO DI COLLEGARE IL MIGLIORAMENTO DEL DISAVANZO ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO IN ESSERE, IL RECUPERO DEVE ESSERE ATTRIBUITO, AD ESAURIMENTO, IN ORDINE DI ANZIANITÀ DI FORMAZIONE DELLE DIVERSE QUOTE CHE COMPONGONO IL DISAVANZO

Enti in Disavanzo

L'ENTITA' DEL RIPIANO VA COSTANTEMENTE MONITORATA

SE **UN ENTE E' IN DISAVANZO** → **NON PUO' ANCORA VERIFICARE L'ENTITA' DEL RIPIANO** → **METTERA' A CONFRONTO IL RISULTATO PRESUNTO (ALL. 9) CON IL RISULTATO DEL RENDICONTO (ALL. 10)**

LA VERIFICA VA EFFETTUATA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E DELLE ECONOMIE DI SPESA PREVISTI NEL PIANO DI RIENTRO

Enti in Disavanzo

SE IL DISAVANZO E' STATO CAUSATO DA ALTRI ENTI PER SENTENZE

SE **UN ENTE E' IN DISAVANZO** → **A CAUSA DEL MANCATO TRASFERIMENTO DI SOMME DOVUTE DA ALTRI LIVELLI DI GOVERNO A SEGUITO DI SENTENZE** → **RIPIANA IN 3 QUOTE ANNUALI COSTANTI, CON ALTRE RISORSE DELL'ENTE OVVERO IN QUOTE DETERMINATE DALL'ESIGIBILITÀ DEI TRASFERIMENTI DOVUTI,**

VA CONSIDERATO ANCHE L'EVENTUALE PIANO DI EROGAZIONE DELLE SOMME CONCORDATO CON IL LIVELLO DI GOVERNO TENUTO AL PAGAMENTO

Debiti fuori bilancio

L'art. 53, c. 6, del Decreto Agosto, integrando il comma 3 dell'art. 194 del TUEL, ha modificato la normativa sui debiti fuori bilancio, prevedendo che il piano di rateizzazione convenuto con i creditori può superare il precedente limite temporale dei 3 anni finanziari (compreso quello in corso)

Piano di rateizzazione

Può superare il triennio (con accordo creditori)

Ma solo se viene garantita la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi, con imputazione in ciascuna annualità, in termini di competenza e di cassa

Delibera Corte Conti Autonomie n. 21/2018 che supera la sentenza n. 11/2018 Corte Conti a SS.RR. in Sede Giurisdizionale

Aspetti tariffari

LA VARIAZIONE DELLE TARIFFE DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Dopo l'approvazione del bilancio non è più possibile variare le tariffe dei servizi a domanda individuare e le aliquote/tariffe dei tributi locali. Uniche eccezioni:

a) in sede di salvaguardia, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, si possono aumentare le aliquote dei tributi locali per garantire gli equilibri;
b) in caso di rilevante aumento dei costi dei servizi, gli enti possono aumentare le tariffe dei servizi pubblici, senza effetto retroattivo (art. 54, comma 1-bis, DLgs. 446/1997).

È possibile tuttavia variare le aliquote/tariffe prima che sia spirato il termine per l'approvazione del bilancio (quest'anno fissato al 31 ottobre 2020)? Secondo la Corte dei conti Emilia-Romagna (deliberazione n. 20/2019) se la decisione di variare le aliquote/tariffe discende da una scelta discrezionale dell'ente, essa è possibile solo riapprovando integralmente il bilancio di previsione.

RICORDATE???

Approvazione PEF e tariffe dopo il bilancio, ma entro il termine di legge

Per la **Sezione Riunite della Corte dei conti,** deliberazione n. 2/2011 NON è più possibile modificare le tariffe della TARSU

Per la **Sezione regionale di controllo della Lombardia,** parere n. 432/2012, è possibile modificarle RIAPPROVANDO il bilancio

Per il **Ministero dell'economia** (RM 1/df/2011) è possibile modificare le tariffe, apportando una VARIAZIONE al bilancio di previsione

L'utilizzo della facoltà prevista dall'art. 193 (riequilibrio) è possibile solo in caso di aumenti dei costi e NON anche in caso di diminuzione «il presupposto della norma è l'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio» - R.M. 2/df /2017- R.M. 1/2017 – Corte conti Calabria delib. 5/2014

LA MODIFICA DELLE ALIQUOTE E TARIFFE DEI TRIBUTI LOCALI E DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

FATTISPECIE	Dopo approvazione bilancio ma entro il termine di legge	Dopo la scadenza di legge per approva-zione di bilancio	Note
Se il termine per le aliquote e tariffe è fissato da norme di legge dopo il bilancio	===	SI	Art. 1.779 legge 160/2019 (ora abrogato)
A seguito di modifiche normative che rendono necessaria una nuova decisione in materia di tributi	SI	NO	Corte conti Lombardia, del. 261/2014 MEF, risoluzione 1/DF/2011
A seguito di diversa valutazione discrezionale dell'ente	SI ma solo riapprovando integralmente il bilancio	NO	Corte conti Emilia Romagna delibera 20/2019
A seguito di rilevante incremento dei costi dei servizi	===	SI, senza effetto retroattivo	Art. 54, comma 1-bis, d.lgs. 446/1997
Istituzione di un nuovo servizio in corso d'anno	SI		
Per provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio	===	SI, con effetto retroattivo	Art. 193, d.lgs. 267/2000
Imposta di soggiorno	SI, con effetto non prima di 60gg		DL 50/2017 (art. 4, co. 7)
Altre ipotesi	VIETATE	VIETATE	

LA TARI

L'intreccio dell'avvio delle competenze di ARERA e della normativa emergenziale, ha fatto emergere un vero e proprio caos nella gestione della TARI per il 2020

REGOLAMENTO

Il termine è stato agganciato a quello di approvazione del bilancio

PEF E TARIFFE 2020

L'art. 107, comma 5, del d.l. 18/2020 ha concesso agli enti una doppia opzione:

- Approvare PEF e tariffe 2020 entro il termine di approvazione del bilancio
- Applicare per il 2020 le tariffe 2019, rinviando a dicembre l'approvazione del PEF per il 2020. Il conguaglio sarà effettuato sulle annualità successive

OCCORRE UNA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

PEF E TARI-TCP: L'OPZIONE DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 18/2020

L'articolo 107, comma 5, del d.l. 18/2020 ha consentito ai comuni di applicare per il 2020 le tariffe della TARI/TCP applicate nel 2019, rinviando al 31/12/2020 la determinazione del PEF da parte dell'ente territorialmente competente. Le novità connesse all'introduzione del nuovo MTR e la mole di lavoro posta a carico degli ETC sta orientando la maggior parte degli enti a rinviare a dicembre l'approvazione del PEF, prorogando per il 2020 le tariffe del 2019.

Entro il 30 SETTEMBRE 2020	Modifica del regolamento TARI/TCP
	Conferma tariffe TARI/TCP 2019
	Approvazione riduzioni/agevolazioni (se non già disposto)
Entro il 31 dicembre 2020	**Determinazione del PEF 2020 da parte dell'ETC**
2021-2023	**CONGUAGLIO RISPETTO ALLE ENTRATE TARIFFARIE 2020**

PEF E TARI-TCP: L'OPZIONE DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 18/2020

La decisione di prorogare per il 2020, e forse anche per il 2021, le tariffe della TARI/TCP applicate per il 2019 di fatto non garantisce più la copertura dei costi del servizio indicati nel PEF. A ciò si deve aggiungere che il PEF, che sarà determinato secondo il MTR di ARERA, non corrisponderà necessariamente alle spese sostenute in bilancio per il servizio rifiuti.

SPESE PER SERVIZIO RIFIUTI ISCRITTE IN BILANCIO	≠	PEF SECONDO MTR ARERA	≠	ENTRATE DA TARIFFE TARI 2019 (prorogate)
Stabilite in base ai contratti di servizio in essere		Non ancora determinato. ARERA modificherà l'MTR a fine giugno		Le tariffe non garantiscono più la totale copertura del PEF perché parametrate alla base imponibile 2019

Inoltre l'applicazione di riduzioni (obbligatorie e non) alle utenze non domestiche chiuse a causa COVID-19 determinerà una ulteriore perdita di gettito

La differenza tra l'entrata tariffaria (ruolo TARI) e le spese per il servizio rifiuti dovrà essere finanziata con risorse del bilancio, per poi essere eventualmente recuperata nei prossimi anni (limitatamente alle riduzioni obbligatorie)

LA VALIDAZIONE DEL PEF

I comuni che rivestono anche il ruolo di ETC (ente territorialmente competente) devono redigere, validare e determinare il PEF prima di trasmetterlo ad ARERA. Secondo ARERA la validazione del PEF può essere affidata all'organo di revisione economico finanziaria dell'ente.

Ai Signori Sindaci
Assessori di competenza
Segretari Comunali
Responsabili di settore
Organi ANCI Lombardia

Oggetto: validazione Piani Economici Finanziari Tassa Rifiuti

*Gentilissimi, in risposta ad un quesito posto da ANCI Lombardia in data 27 luglio 2020, l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) - Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati ha comunicato di aver fornito un riscontro positivo alla possibilità di "*considerare l'organo di revisione del Comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della Delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione dei PEF*".*

In conseguenza di questo parere, si ritiene che i Comuni che non siano nelle condizioni di avvalersi di altre soluzioni, descritte dalle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 57/2020, possano trasmettere all'Autorità, a titolo di validazione, il parere che l'organo di revisione dell'ente deve necessariamente esprimere sulla delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario della tassa/tariffa rifiuti.

DAL 2020

COSTI DEL GESTORE (non comprende utile ed altre voci) anno n-2 (2018) + CARC + ALTRI COSTI DEL COMUNE (2018) = **PEF 2020 AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

≠

CORRISPETTIVI DEL GESTORE (fatture emesse al Comune) nell'anno → **SPESA A CARICO DEL BILANCIO (PREVISIONALE)**

Con l'avvento di ARERA la coincidenza tra PEF e spesa a carico del bilancio è definitivamente tramontata. Incide su questo:

a) nuovi appalti di affidamento del servizio;
b) limiti alla crescita tariffaria
c) elementi perequativi /sperequativi tra diversi comuni applicati dal gestore
d) ricarico del gestore

Con il nuovo PEF occorre subito verificare se ci sono differenze significative tra PEF e spesa a carico del bilancio

IL DECRETO SULL'ECONOMIA CIRCOLARE (D.LGS. 116/2020)

In attuazione delle direttive europee, il **d.lgs. 116/2020** ha recepito le disposizioni sull'economia circolare, che modifica le regole per l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. Le principali novità riguardano:

Viene limitata la gamma di rifiuti speciali che sono assimilati agli urbani, indicata nell'allegato L-quater. Tra questi non vi sono i rifiuti prodotti da **ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE**. I comuni non potranno più decidere in autonomia quali rifiuti assimilare

Esonero della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche che avviano al recupero i rifiuti di fuori del servizio pubblico

- Si riduce la base imponibile TARI in quanto sfuggono (in tutto o in parte, secondo le interpretazioni che saranno date alla nuova normativa) le attività industriali
- Necessità di rivedere tutte le tariffe della TARI per garantire la copertura del PEF
- Rischio di aumento della tassazione per UD e le restanti UND

SE UN COMUNE REGISTRA UN AUMENTO DI SPESA NEL 2020 (O IN PREVISIONE 2021) A SEGUITO DI NUOVO APPALTO, POTRA' COPRIRE QUESTE SPESE CON LA TARI?

NO. Attualmente il meccanismo del PEF non garantisce la copertura di questi costi, in quanto c'è un limite alla crescita tariffaria (che per il 2020 è pari al 6,6%) derogabile solo su istanza ad ARERA debitamente motivata

COME DEVONO ESSERE GESTITE IN BILANCIO LE RIDUZIONI CONCESSE A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE CHIUSE PER COVID?

Tali riduzioni, ai sensi della delibera 238/2020 di Arera, devono essere coperte con risorse di bilancio ovvero con fondi specifici (fondi COVID) e solo in assenza di tale copertura, possono essere inseriti nel PEF. Si consiglia quindi di gestirle come autorizzazioni di spesa ai sensi del comma 660 legge 147/2013

E' INTENZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPROVARE IL BILANCIO 2021-2023 ENTRO DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021. COME SI DEVE FARE PER LE TARIFFE/PEF TARI 2021?

Allo stato attuale manca il modello del PEF Arera 2021 che necessariamente dovrà essere modificato per tenere conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'art. 107, comma 5, del dl. 18/2020

NON E' POSSIBILE AVERE UNA IDEA DI MASSIMA DI QUELLO CHE POTREBBE ESSERE IL PEF 2021, AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO?

Molte sono le variabili che incideranno sul PEF 2021, non da ultimo eventuali modifiche ai criteri che ARERA potrebbe introdurre per tenere conto della situazione COVID. Detto ciò, una indicazione viene dal fatto che, salvo modifiche, il PEF 2021 non potrà essere comunque superiore al PEF 2020 (o, se inferiore, al PEF 2019 incrementato con le % previste dal limite alla crescita tariffaria)

E' POSSIBILE PER UN COMUNE NON COPRIRE IL 100% DEL PEF DI ARERA?

SI. L'art. 4.5 della delibera 443/2019 prevede che «*In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori*».

Bilancio 2021: Pef TARI entro aprile

Gli emendamenti al ddl bilancio 2021 prevedono che la Tassa Rifiuti e la TARIP, dal 2021, potranno essere approvate unitamente al PEF – Piano Economico Finanziario – entro il 30 aprile di ogni anno.

Inoltre la proroga concessa nel 2019 dall'art. 107 comma 5 DL 18/2020 dovrebbe essere estesa anche al 2021. I Comuni potranno approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022

ADDIZIONALE IRPEF

Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate

ADDIZIONALE IRPEF

E' stato aggiornato lo strumento di **simulazione dell'addizionale comunale IRPEF,** utile per la simulazione dell'anno d'imposta 2021. Lo strumento consente ai Comuni, accedendo all'Area riservata del Portale del Federalismo Fiscale, di simulare l'impatto sul gettito delle modifiche di aliquote o soglie di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF, per competenza e per cassa.

E' previsto che il gettito dell'Addizionale IRPEF possa subire un decremento pari a circa il 15%

Conseguentemente le previsioni iniziali del redigendo bilancio dovranno tenere conto di tale riduzione

IL CANONE UNICO (art. 1, commi 816-847, legge 160/2019)

- TOSAP/COSAP
- IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'
- CANONE INIZIATIVE PUBBLICITARIE
- DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI
- OGNI ALTRO CANONE RICOGNITORIO O CONCESSORIO

→ NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZONE PUBBLICITARIA

DAL 1° GENNAIO 2021

DEVE ASSICURARE PARITA' DI GETTITO SALVA LA POSSIBILITA' DI MODIFICA DELLE TARIFFE

L'emendamento dell'ANCI di rinvio del canone non è stato accolto!!!

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, con impianti installati su aree appar-tenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati se visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato

l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni delle aree

SOGGETTI PASSIVI

- TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE
- il soggetto che effettua l'occupazione o la diffu-sione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva

IL CANONE UNICO (art. 1, commi 816-847, legge 160/2019)
LE TARIFFE

817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
843 (…) Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.

La manovrabilità delle tariffe appare libera per l'ente (senza limiti minimi/massimi???)

IL CANONE UNICO (art. 1, commi 816-847, legge 160/2019)
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

819. Il presupposto del canone è:
*a) **l'occupazione**, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*
*b) la **diffusione di messaggi pubblicitari**, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.*

L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni

IL CANONE UNICO (art. 1, commi 816-847, legge 160/2019): LE TARIFFE

TARIFFA STANDARD ANNUA

Classificazione dei comuni	Tariffa *standard*
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Classificazione dei comuni	Tariffa *standard*
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

Per le occupazioni di sottosuolo la tariffa è ridotta ad 1/4

IL CANONE UNICO (art. 1, commi 816-847, legge 160/2019): IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

836. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è ***soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pub- bliche affissioni*** *di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istitu- zionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti conte- nenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo nu- mero di impianti a tal fine destinati.*

Nel caso in cui l'ente decida di svolgere il servizio di pubbliche affissioni, non vengono indicate le relative tariffe

IL CANONE DI CONCESSIONE PER I MERCATI

TARIFFA STANDARD ANNUA

Classificazione dei comuni	Tariffa *standard*
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Classificazione dei comuni	Tariffa *standard*
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

Si prevedono tariffe orarie e riduzioni ed esenzioni che possono arrivare fino all'azzeramento del canone

IL CANONE UNICO (art. 1, commi 816-847, legge 160/2019)
I CONTRATTI IN CORSO

846. Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'au- torizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

IL CANONE UNICO Risoluzione 9/DF/2020
L'AFFIDAMENTO DISGIUNTO

A prescindere dalla previsione di un canone unico, la legge consente di individuare con certezza il gettito derivante dalle diverse fattispecie collegate ai due presupposti. In particolare, proprio la circostanza che il comma 820 esclude che, in relazione alla stessa fattispecie possa essere richiesto un duplice canone, **porta a propendere per la possibilità di un affidamento disgiunto delle due componenti del canone stesso**, con la conseguenza che tutte le attività relative alla gestione dell'entrata in questione, ivi comprese quelle di accertamento e di riscossione, possono essere regolamentate dal Comune separatamente in relazione ai due differenti presupposti di cui alle richiamate lett. a) e b) del comma 819.

Il fondo garanzia dei debiti commerciali

ACCANTONAMENTO AL FGDC E TEMPESTIVITA' PAGAMENTI
(art. 50, d.l. 124/2019, commi 854-855 legge 160/2019)

Nel differire al 2021 l'obbligo di accantonamento al FGDC, la legge di bilancio 2020 «premiava» gli enti buoni pagatori consentendo loro di ridurre l'accantonamento al fondo crediti.

OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

ERA STATO DIFFERITO AL 2021 PER GLI ENTI NON IN REGOLA

AGLI ENTI IN REGOLA SI DA' LA POSSIBILITA' DI RIDURRE IL FCDE

ACCANTONAMENTO AL FGDC E TEMPESTIVITA' PAGAMENTI
(art. 50, d.l. 124/2019, commi 854-855 legge 160/2019)

LE REGOLE IN MATERIA DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

- **Era stato differito al 2021** l'introduzione dell'obbligo di accantonamento al FGDC
- Era stato eliminato il raddoppio della % di accantonamento al FGDC per gli enti che non hanno fatto richiesta dell'anticipazione di liquidità
- Era stato previsto il superamento dell'obbligo di comunicare, entro il 15 del mese successivo, le fatture per le quali nel mese precedente sono scaduti i termini di pagamento, dalla data in cui l'ente valorizza il campo «data_scadenza_pagamento» nel tracciato OPI (data ultima per adeguamento 1/7/2020)
- Era stato differito dal 31 gennaio al 28 febbraio il termine entro il quale la Giunta deve quantificare il FGDC
- Era stato anticipato dal 30 aprile al 31 gennaio il termine per la trasmissione alla PCC dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre

LA SCADENZA DELLE FATTURE

La data di scadenza della fattura assume un ruolo molto importante perché è in base a questa che viene calcolato l'indicatore di tempestività del pagamenti e calcolato lo stock di debito scaduto al 31/12.

MA QUAL E' LA DATA DI SCADENZA DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE?

Data di scadenza indicata in fattura

SCADENZA PRESUNTA (NON UTILIZZATA DALLA PCC)

Data di scadenza ex d.lgs. 231/2002 (30gg)

In assenza di comunicazione da parte della PA, scadenza utilizzata per il calcolo ITP + debito scaduto

Data di scadenza comunicata dalla PA

SCADENZA EFFETTIVA UTILIZZATA DALLA PCC

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

SCATTA DAL **2021** L'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO IN BILANCIO DI UN
FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI
(da quantificare entro il 28 febbraio con delibera di Giunta)

Mancata riduzione dei debiti commerciali:
se stock debito residuo al 31/12/es. n- 1
> al 90%
dello stock debito residuo al 31/12/es. n.-2

Il fondo è parametrato sugli stanziamenti di bilancio per acquisto di beni e servizi (macro 103). Non si impegna e a fine esercizio confluisce in avanzo libero

Ritardo nei tempi di pagamento delle fatture:	
Ritardi superiori a 60 gg	Fondo pari al 5%
Ritardi da 31 a 60 gg	Fondo pari al 3%
Ritardi da 11 a 30 gg	Fondo pari al 2%
Ritardi da 1 a 10 gg	Fondo pari all'1%

L'OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLO STOCK DI DEBITO SCADUTO

Il differimento al 2021 dell'obbligo di accantonamento al FGDC implica che la nuova base di partenza per verificare la riduzione dello stock di debito sia il dato al 31/12/2019, da ridurre alla fine del 2020 di almeno il 10%, a meno che tale importo non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno

IN CASO DI MANCATA RIDUZIONE SCATTA L'ACCANTONAMENTO

STOCK DI DEBITO COMMERCIALE SCADUTO AL 31/12/2019 E NON PAGATO

Desunto dalla PCC

− 10% =

STOCK DI DEBITO COMMERCIALE SCADUTO AL 31/12/2020 E NON PAGATO

desunto dalla PCC

− 10% =

STOCK DI DEBITO COMMERCIALE SCADUTO AL 31/12/2021 E NON PAGATO desunto dalla PCC

E COSI' VIA PER GLI ANNI SUC-CESSIVI

Se non è ridotto alla fine del 2020, dal 2021 scatta l'obbligo di accantonamento al FGDC, a meno che l'importo non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno

RIDUZIONE FCDE (commi 79-80 legge 160/2019)

I commi 79-80 della legge 160/2019 hanno integrato la disciplina del fondo crediti di dubbia esigibilità da stanziare nel bilancio di previsione 2020-2021

FCDE

La riduzione può essere operata solo in variazione di bilancio. In fase di approvazione del bilancio occorre stanziare la misura piena

Il beneficio è condizionato al rispetto di precisi requisiti inerenti la tempestività dei pagamenti

È esercitabile solamente per gli esercizi 2020-2921

Le novità 2021 – Daniela Ghiandoni

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' BILANCIO 2020-2021

ANNO 2020	Riduz. al 95%
ANNO 2021	nessuna rid.
ANNO 2022	nessuna rid.

VARIAZIONE AL BILANCIO – ANNI 2020-2021

ULTERIORE RIDUZIONE AL 90% FCDE RISULTANTE DAL PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO

1 condizioni 2

RIDUZIONE DELLO STOCK DI DEBITO SCADUTO AL 31/12 ES. PRECEDENTE DI ALMENO IL 10% DI QUELLO REGISTRATO NELL'ES. N-2

AVER REGISTRATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE UN INDICATORE ANNUALE DI RITARDO RISPETTOSO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DI CUI AL D.LGS. 231/2002

RIDUZIONE MAX 85,5% PER IL 2020 (90%-10%)

RIDUZIONE MAX 90% PER IL 2021

ideapubblica

La certificazione del Fondo funzioni fondamentali

CERTIFICAZIONE ENTRO IL 30 APRILE 2021

L'art. 39 del DL 104/2020 ha introdotto l'obbligo di certificare le perdite di gettito connesse al COVID-19 entro il 30 aprile 2021 mediante l'applicativo web dedicato al pareggio di bilancio. La certificazione, firmata dal sindaco, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione, dovrà tenere conto:

- della **perdita di gettito** connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- delle **maggiori/minori spese**;
- delle **risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese** connesse alla predetta emergenza

PROBABILE RINVIO AL 31 MAGGIO 2021

MEF
Ragioneria Generale dello Stato

ideapubblica

CERTIFICAZIONE ENTRO IL 30 APRILE 2021 (probabile rinvio al 31 mag 2021)

In caso di **mancato invio della certificazione**, verrà applicata una sanzione pari al 30% delle somme complessivamente ricevute, da restituire in 10 annualità a partire dal 2022.

Il recupero sarà disposto mediante riduzione del fondo di solidarietà comunale/fondo sperimentale di riequilibrio e, in caso di incapienza, mediante decurtazione degli incassi IMU/IPT.

L'invio tardivo è ammesso ma non dà diritto alla restituzione delle decurtazioni già applicate

MANCATO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE

30% DELLE SOMME COMPLESSIVAMENTE RICEVUTE

CONGUAGLIO ENTRO IL 30 GIUGNO 2021

Entro il 30 giugno 2021 verrà disposto il conguaglio delle somme ricevute, tenendo conto di:

- PERDITA DI GETTITO
- ANDAMENTO DELLE SPESE
- CERTIFICAZIONI INVIATE DAGLI ENTI (rappresentano quindi uno dei parametri presi in considerazione ai fini del conguaglio).

Ciò significa che le somme ricevute a titolo di fondo funzioni fondamentali non possono essere acquisite a titolo definitivo nel bilancio

IL FONDONE RIDUCE IL FCDE

L'applicazione della maggiore entrata a Titolo II E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri» relativa alla quota di Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 e la contemporanea riduzione delle entrate da Titolo I e da Titolo III comporta la riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto si sostituisce una entrata incerta (nella riscossione) con una entrata certa.

Lo evidenzia chiaramente il DM MEF 03.11.2020 nel rilevare che "Ciascun ente locale è tenuto ad indicare la riduzione dello stanziamento definitivo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione per l'esercizio 2020 nel bilancio di previsione 2020-2022, rispetto allo stanziamento definitivo 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, imputabile alle variazioni (riduzioni) direttamente correlate alle variazioni (riduzioni) delle entrate proprie coperte con le risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all'articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020".

Di conseguenza, nel certificato occorre evidenziare la riduzione del FCDE, nella colonna d) del modello Covid, altrimenti si appesantirebbe la certificazione in modo improprio.

Novità 2021

EMENDAMENTI PRESENTATI AL DDL BILANCIO ENTRO 20 DIC 2020

Art. 15 bis	Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico, **di cui all'articolo 59 del D.L. n. 104/2020 (cd. D.L. Agosto)**
	Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, per incentivare la ripresa dei flussi turistici di ritorno.
Art. 18bis	Fondo per il sostegno al settore dei festival, cori, bande e musica jazz
Art. 24bis	Gli enti locali, per le finalità di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, possono procedere all'acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia, sul sito istituzionale
Art. 34bis	Contributo per la costruzione di scuole innovative (art. 1, co. 153, L. 107/2015) in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti del Sud Italia

I NUMERI DEGLI ARTICOLI POTREBBERO CAMBIARE A SEGUITO DELLA DEFINITIVA APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO

Le novità 2021 – Daniela Ghiandoni

Art. 218, c. 8bis – 8 quater	**Rifinanziamento del fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario per interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri.**
Art. xx	Fondo di compensazione per i comuni portuali con perdite di traffico croceristico a causa dell'epidemia di COVID-19
Art. 145	Non costituiscono indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali
Art. 149	Si incremento le risorse per gli investimenti degli enti territoriali e si prorogano i poteri di Commissario straordinario per interventi strutturali prioritari(ex art. 7ter, c.1, DL 22/2020
Art. 154	Viene istituito un Fondo ministeriale a favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti,
Art. 193bis	Introduce l'articolo 193-bis che modifica la disciplina dei requisiti patrimoniali richiesti per l'iscrizione nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, contenuta ai commi 807 e 807 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), con riferimento ai comuni di minore dimensione. Il comma 1, lettera a) (introducendo una nuova lettera b-bis) al comma 807) determina la soglia di capitale interamente versato (in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione per lo svolgimento di attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, che viene fissata in misura pari a 150.000

Le novità 2021 – Daniela Ghiandoni

Art. 10bis	A decorrere dall'anno 2021 riduce a metà l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia
Art. 8	Esenzione dall'IRPEF dei redditi domini-cali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali
Art. 143	Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio- economiche dei territori)
Art. 144	Riforma delle risorse in favore delle pro- vince e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario)
Art. 145	Norme contabili enti locali
Art. 146	Incremento risorse trasporto scolastico
Art. 147	Incremento delle risorse del fondo di soli- darietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e per il potenzia- mento degli asili nido
Art. 148	Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali)
Art. 149	Incremento delle risorse per investimenti degli enti territoriali)
Art. 150	Fondo per la perequazione infrastrutturale)
Art. 151	Rinvio del federalismo fiscale)
Art. 154	Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)

ALTRE NOVITA' IN PILLOLE

CONTRIBUTO STATALE PROGETTAZIONE DEFINITVA E ESECUTIVA (ART. 1, C. 52, L. 160/2019	"Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo
ART. 9TER, C. 2, DDL CONVERSIONE DL RISTORI ESENZIONE CANONE UNICO	Esenzione dal pagamento del nuovo Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione da parte di bar, ristoranti e altri pubblici esercizi di cui all'art. 5 Legge 287/1991
ART. 9TER, C. 3, DDL CONVERSIONE DL RISTORI ESENZIONE CANONE UNICO UTILIZZO TEMPORANEO SUOLO PUBBLICO	I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019"
ART. 9TER, C. 4, DDL CONVERSIONE DL RISTORI AGEVOLAZIONI PRESENTAZIONE DOMANDE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al

ALTRE NOVITA' IN PILLOLE

DECRETO MINISTERO INTERNO 14 DIC 2020	Riparto a favore dei comuni del Fondo, con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a operazioni di pulizia e disinfezione dei seggi in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020
Glossario piano dei conti 2021	Arconet ha pubblicato il nuovo **GLOSSARIO** del piano dei conti valido per l'anno 2021
Variazioni bilancio entrata Fondone da adottare entro il 31/12	Ancrel sugerisce che sia sottoposta al parere dei revisori, anche se di Giunta
Comunicato del Presidente del 25 novembre 2020, ANAC	indicazioni in caso di pagamento diretto al subappaltatore, quando questi riversa la qualifica di micro o piccola impresa, ai sensi dell'art. 105 c. .13 del D.Lgs. 50/2016.
La Corte dei Conti ha aperto la procedura CON.TE per la raccolta dei dati relativi ai debiti fuori bilancio e al disavanzo di amministrazione 2019	Il termine per l'inoltro alla procedura è fissato al giorno 10 febbraio 2021.
Articolo 1, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 -	Per garantire che non vi siano trasferimenti di risorse dalle attività economiche di interesse generale a quelle svolte in contesti di mercato

WELFARE AZIENDALE ENTI LOCALI

CCNL Funzioni Locali 2018: art. 72 (Welfare integrativo)

Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti,

Art. 143-bis. (Welfare aziendale)

Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale, previste dal primo comma dell'articolo 72 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto- legge n. 135 del 2018. Inoltre, possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

WELFARE AZIENDALE ENTI LOCALI

a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;
b) mediante economie di gestione;
c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.
Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
Gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19

Limite comma 557 Spese di personale

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Lombardia **delibera 164/2020:**

I limiti alla spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 quater e 562, della legge n. 296/2006 non sono stati abrogati dalla nuova disciplina introdotta dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

Qualora il comune, la cui spesa del personale rispetti i limiti previsti dai predetti commi 557 quater e 562, proceda, sulla base della disciplina introdotta dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019, all'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggior spesa derivante da queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dai commi 557 quater e 562 dell'art. 1 L. n. 296/2006.

Bilancio 2021: Fondo per enti in riequilibrio e in dissesto

Art. 143 – bis (Fondo per il regolare funzionamento degli enti in dissesto finanziario e strutturalmente deficitari)

Al fine di garantire il funzionamento degli Enti in dissesto finanziario e di quelli strutturalmente deficitari assicurando l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni euro per l'anno 2021. Le risorse del Fondo sono utilizzate per l'assunzione a tempo determinato di figure professionali specializzate nel caso di assoluta carenza, all'interno dell'organico dell'ente, di funzionari infungibili. Le risorse del Fondo potranno, altresì, essere utilizzate per mantenere il contratto a tempo determinato di figure professionali specializzate e infungibili, assunte ai sensi dell'articolo 110 TUEL, in servizio al momento della dichiarazione di dissesto. Il mantenimento dei contratti a tempo determinato di cui al comma precedente deve essere comunicato entro trenta giorni dalla proroga alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'articolo 243, c. 1, TUEL. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le

LA QUESTIONE DEGLI AIUTI DI STATO

anci

**LETTERA PROT.
N. 40 DEL 1 OTT 2020**

Si richiama l'attenzione in particolare sugli interventi degli enti locali che non si collocano nel campo oggetto di specifica normazione con gli articoli da 54 a 60 del citato dl n. 34/2020, bensì su quelli che ordinariamente sono nella potestà locale di autoregolamentazione (riduzioni su entrate proprie) e che – a fronte dell'emergenza epidemiologica in corso – sono in prevalenza orientate ai settori di attività che ne stanno sopportando le conseguenze. Analoga attenzione va posta sulle agevolazioni obbligatorie disposte per legge su alcuni settori a norma dell'art. 177 del dl 34 e dell'art. 78 del più recente dl 104/2020 (riduzioni dell'IMU sugli alberghi, sulle attività turistiche e termali etc.

LA QUESTIONE DEGLI AIUTI DI STATO
IL RIPIANO DELLE PERDITE DELLE PARTECIPATE

l decreto legislativo n. 100/2017, conformandosi alle indicazioni rese dal Consiglio di Stato nel proprio parere, ha aggiunto un comma 3-bis all'articolo 21 del d. lgs. n. 175/2016, in forza del quale le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subìte dalla società partecipate con le somme accantonate, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di **aiuti di Stato**

Il ripiano è consentito solo se l'intervento finanziario risulta compatibile con quanto previsto dall'ordinamento comunitario in materia di aiuti di stato: tale compatibilità è definita dalla decisione della Commissione Ue del 20 dicembre 2011, che codifica i principi fissati dalla nota sentenza sul caso Altmark per escludere che un intervento pubblico sia un aiuto improprio, confliggente con l'articolo 107 del Trattato Ue

In buona sostanza gli enti potranno intervenire per il ripiano delle perdite solo nei confronti di società incaricate dell'assolvimento del **servizio di interesse economico generale** (ad es., le imprese di trasporto), per compensare gli obblighi di servizio ad essi imposti e solo a condizione che vengano rispettati i quattro princìpi della sentenza Altmark

Corte dei Conti Piemonte, delibera n. 63/SRCPIE/PRSE.

LA QUESTIONE DEGLI AIUTI DI STATO
I 4 PRINCIPI DELLA SENTENZA ALTMARK

a. L'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro

b. I parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente

c. La compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole

d. La scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico deve essere effettuata nell'ambito di una procedura a evidenza pubblica che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al **costo minore per la collettività**

Se all'atto della compensazione non vengono rispettati tali principi, la stessa deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi che dovrebbe sopportare un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi per svolgere il servizio.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE E BUON LAVORO!!!

dani.ghiandoni@gmail.com

Alcune slide sono redatte con l'ausilio della Dott.ssa Elena Masini